

Pubblicato il 21/12/2020

N.00796 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 01090/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2020, proposto da

Angela Longo, Angela Vantaggiato, Anna Rita Citiulo Laporta, Angela Bricchetto, Francesca Librato, Cosima Anna Coppola, Maria Valeria Barbuzzi, Domenica Di Ceglie, Lucia Bianchi, Francesco De Filippis, Giovanna Mastro, Annamaria Lorenzo, Carmela Punzi, Maria Addolorata Siciliano, Francesca Pepe, Viviana Natale, Antonietta Pagliara, Luigina Pagliara, Pamela Mariano, Virginia Termite, Emilia Pignatelli, Maria Domenica Saponaro, Maria Longo, Stefania Prete, Luciana Lamendola, Stefania Barba, Maria Rosaria Calzolaro, Serena Oliva, Cinzia Capobianco, Grazia Francavilla, Giuseppina Rucco, Teodora Marseglia, Mariangela Del Prete, Valentina Ciraci, Giuseppina Putignano, Ivana Esposito, Deborah Zito, Isabella Bongiorno, Francesca Forastiere, Maria De Prezzo, Manuela Monaco, Vittoria Di Maggio, Antonietta Rigliano, Luciana Martina, Angelina Anna Rampino, Anna Ivana Semerano, Anna Maria Nuzzote, Stefania Vissicchio, Esterina Fortunato, Lucia De Micheli, Barbara De Micheli, Giulietta De Luca, Sabrina Ruffo, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Manca, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via Rubichi n. 39;

nei confronti

Maria Grazia Mastria, Lucia Tramacere, Anna Maria Catamo, Rita Vinci, Simona Pisanelli, Maria Lucia Zingarello, Giuseppe De Matteis, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- del provvedimento prot. AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con

assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPLE/0013248 del 23.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPBR/0009758 del 15.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Brindisi, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- del provvedimento prot. AOOUSPBR/0010060 del 20.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di

Brindisi, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria posto comune, sostegno e inglese, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all'assegnazione dell'incarico”*;

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPBR/0010061 del 20.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola primaria – posto comune e inglese – inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Brindisi (scorrimento della graduatoria), nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- del provvedimento prot. AOOUSPBR/0010164 del 21.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune e della scuola primaria

posto comune, sostegno e inglese disposti con provvedimento n. 10060 del 20.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*;

- del provvedimento prot. AOOUSPBR/0010319 del 23.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha disposto rettifiche ed integrazioni agli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la scuola dell'infanzia posto comune, disposti con i provvedimenti n. 10060 del 20.09.2020 e n. 10164 del 21.09.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*;

- del provvedimento prot. AOOUSPBR/0010322 del 23.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e

nella parte in cui recita *“Per quanto riguarda gli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso, si è dato luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora i candidati abbiano trasmesso, allegata alla scheda di rilevazione, la decisione provvisoria che ne ha disposto l'inserimento in GAE e qualora la stessa abbia previsto “ogni effetto di legge” o formula equivalente. In mancanza questo Ufficio non ha proceduto all' assegnazione dell'incarico”*;

- della comunicazione di estremi ignoti avente ad oggetto *“Convocazioni da GAE per la proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 del personale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria, posto comune e di sostegno. Aggiornamento disponibilità e ulteriori precisazioni”* pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale di Taranto il 16.09.2020 con la quale il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha previsto che *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato, condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente (prevista stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato). A tal fine gli stessi consegneranno al momento della nomina obbligatoriamente il provvedimento giudiziale, che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza, questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- del provvedimento di estremi ignoti, non conosciuto dai ricorrenti, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021;

- dell'avviso di estremi ignoti pubblicato il 25.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR

Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, per la proposta di assunzione e tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi devono essere MUNITI DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (da allegarsi alla procedura di cui sopra), che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Nino Dello Preite nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n.

137, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- tutti i ricorrenti si dolgono degli atti con cui gli Uffici degli Ambiti Territoriali di Lecce, di Brindisi e di Taranto dell'U.S.R. Puglia, in riferimento ai docenti inseriti nelle GAE con riserva, hanno precisato che avrebbero dato luogo *«all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria [avesse previsto la dicitura] “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza [l'USR non avrebbe assegnato] l'incarico»*;
- tutti i ricorrenti, riferendo di avere provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, si dolgono quindi anche degli atti conseguenti, in virtù dei quali l'Amministrazione non li ha convocati per l'assegnazione degli incarichi;

Ritenuto che, essendo censurati atti di carattere macro-organizzativo (attraverso i quali la P.A. si è data delle linee di condotta in ordine alle modalità di esecuzione di decisioni giurisdizionali), sembri sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto che subordinare l'assegnazione degli incarichi al fatto che il provvedimento giurisdizionale (che, sia pure in via non definitiva, regola la posizione dei docenti interessati all'inserimento nelle graduatorie) debba recare la dizione di inserimento del docente *“ad ogni effetto di legge”* (o altra equipollente) non sembri trovare alcun sostegno giuridico, posto che l'Amministrazione è tenuta all'esecuzione provvisoria delle decisioni del Giudice sulla base di quanto emerge dal dispositivo e dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale e che, lì dove ciò comporti, come nel caso di specie, l'iscrizione nella graduatoria con riserva, senza alcuna altra specificazione, tale iscrizione garantisce – in applicazione di principi consolidati – sia pure in via provvisoria la piena tutela della situazione controversa;

Ritenuto, altresì – ferma restando, *medio tempore*, l'ampia latitudine da attribuire all'iscrizione nella graduatoria con riserva, come innanzi specificato –, che sia compito della P.A. riportare all'attualità la posizione di ogni singolo docente inserito in graduatoria, verificando se sussista ancora la legittimazione a permanervi, in particolare sulla scorta di titoli giurisdizionali i cui effetti siano tuttora perduranti o siano venuti meno;

Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare possa essere accolta e che, per l'effetto, vadano sospesi gli atti impugnati, ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti;

Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a, di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, relativamente agli Ambiti territoriali di Lecce, Brindisi e Taranto;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate;

A) Pubblicazione di un avviso sui siti *web* istituzionali degli uffici dell'USR - Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi e Ambito territoriale per la Provincia di Taranto, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 2) l'indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, quali soggetti controinteressati;
- 3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

B) Si prescrive, inoltre, che gli uffici dell'USR - Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi e Ambito territoriale per la Provincia di Taranto:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovranno, inoltre, curare che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione su ciascun sito;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica per il 16 giugno 2021 e di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda,

così provvede:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti;
- dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione della causa nel merito, l'udienza pubblica del 16 giugno 2021;
- rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, edal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO